



## Informativa sulla Riforma dello Sport

A cura dell'Avv. Alessio Scaglia

### Le novità del “Correttivo-Bis” (d. lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

La c.d. Riforma dello Sport (per quanto concerne l'area del dilettantismo), introdotta con il **d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**, ha subito il secondo intervento correttivo in forza del d. lgs. n. 120/2023 pubblicato nella G.U. del 4 settembre 2023. Le modifiche normative sono entrate in vigore il **5 settembre 2023**.

In questo contributo si evidenzieranno le novità più importanti (senza pretesa di esaustività).

#### 1. L'adeguamento degli statuti.

Il d. lgs. n. 120/2023 ha previsto che entro il termine del **31 dicembre 2023** le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche **dovranno adeguare il proprio statuto** per renderlo **conforme** alle nuove disposizioni legislative, **pena la cancellazione dal Registro delle Attività sportive** (c.d. RAS).

Giova evidenziare sin d'ora che la modifica principale concerne l'individuazione **dell'oggetto sociale**. La norma, infatti, ora prevede che lo statuto debba prevedere testualmente quanto segue: *“esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”*.

**ATTENZIONE:** la norma non vale per le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS) poiché per esse non vige l'obbligo di organizzare e gestire in modo prevalente l'attività sportiva.

Negli statuti, inoltre, è necessario contemplare la possibilità di svolgere **attività strumentali e secondarie** rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che dovranno essere definiti con apposito decreto ministeriale.

**Si ricorda che gli statuti adeguati dovranno essere trasmessi al RASD.**

#### 2. Il lavoratore sportivo

Il nuovo decreto n. 120/2023 ha definito in modo più dettagliato la figura del **lavoratore sportivo**, chiarendo che:

- si tratta di un soggetto **“tesserato”**;
- che esercita verso un **corrispettivo** l'attività sportiva;
- l'attività è esercitata in favore di:
  - soggetti che **appartengono all'ordinamento sportivo** e devono essere iscritti al **Registro Attività Sportive Dilettantistiche** (c.d. R.A.S.D.);
  - **Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni benemerite**, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.a.;
  - di altro **soggetto tesserato**.



Gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici, i direttori sportivi, i preparatori atletici, i direttori di gara sono ancora considerati lavoratori sportivi ma, inoltre, ora è considerato lavoratore sportivo **ogni altro tesserato** che svolga, verso un corrispettivo, **mansioni rientranti**, sulla base dei **regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con **esclusione** delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Entro il **31 dicembre di ciascun anno**, occorre comunicare le predette mansioni **al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP** per gli ambiti di rispettiva competenza. L'Autorità di Governo delegata in materia di sport approva le mansioni con proprio decreto e, in caso di mancata emanazione del decreto, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

**ATTENZIONE:** è stata eliminata la possibilità, precedentemente attribuita a tutti gli Enti affiliati, di individuare le mansioni necessarie.

Alla luce della riforma, sarà presente **un solo elenco** delle mansioni che viene tenuto dal Dipartimento dello Sport, redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni. Attualmente, in assenza di questo elenco che non è stato ancora emanato, tra i lavoratori sportivi sono annoverate solamente le **7 figure sopra indicate, e solamente esse possono essere retribuite con i compensi sportivi**.

### 3. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)

Si tratta della tipologia contrattuale fisiologicamente prevista per il lavoro sportivo che rispetti determinati limiti. In particolare, il d. lgs. n. 120/2023 è intervenuto **ampliando il numero di ore settimanali** entro le quali si presume che il rapporto di **lavoro sportivo dilettantistico** sia nella forma della collaborazione coordinata continuativa: la soglia è passata da 18 ore settimanali a **24 ore settimanali**. Come in passato, la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa costituisce una presunzione relativa: in presenza di determinate condizioni, il rapporto di lavoro è costituito nella forma del lavoro autonomo sub specie di collaborazione coordinata e continuativa. Le condizioni alle quali questa presunzione opera sono le seguenti:

- come anticipato, la **durata delle prestazioni** oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate**, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei **regolamenti** delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici.

**ATTENZIONE:** non è vietato instaurare un rapporto di collaborazione coordinata avente una durata superiore alle 24 ore settimanali. Tuttavia, in consimili ipotesi, in caso di verifica o contestazioni da parte del lavoratore, occorrerà dimostrare l'esistenza di tutti i presupposti della collaborazione onde evitare la riqualificazione del rapporto come lavoro dipendente (sostanzialmente occorre dimostrare l'assenza di subordinazione).

#### 3.1) Le collaborazioni amministrativo-gestionali.

Il d. lgs. 120/2023 consente che le attività di carattere amministrativo-gestionale rese in favore degli Enti Sportivi possa formare oggetto di contratti collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), ove ne ricorrano i presupposti. Tuttavia, **non possono usufruire di tali tipologie di rapporti** coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale **nell'ambito di una professione** per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi professionali.



Sebbene la forma contrattuale sia la medesima prevista (come presunzione) per il lavoratore sportivo, coloro che prestano attività di carattere amministrativo-gestionale non sono considerati lavoratori sportivi. Essi ricevono il medesimo trattamento previdenziale e assicurativo e anche sotto il profilo fiscale godono delle medesime agevolazioni. Tuttavia, gli adempimenti burocratici sono diversi poiché, per esempio, non è possibile trasmettere le comunicazioni dei dati dei contratti mediante il RASD o, ancora, sussiste l'obbligo di emettere e consegnare il cedolino paga al collaboratore amministrativo-gestionale anche per importi inferiori ai 15.000 euro annui.

#### **4. Novità per arbitri e giudici di gara.**

Per quanto concerne le figure dei **giudici e direttori di gara**, ora **non è più necessario stipulare un contratto di collaborazione**. In seguito al d. lgs. 120/2023, infatti, **per ogni singola prestazione** resa da questi soggetti è sufficiente **la comunicazione o la designazione** da parte della Federazione Sportiva, della Disciplina Sportiva Associata, dell'Ente di Promozione Sportiva anche paralimpici. Inoltre, ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti **rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti di **euro 150,00 mensili**, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.a.

#### **5. Comunicazioni al RAS (Registro delle Attività Sportive).**

Il d. lgs. n. 120/2023 ha eliminato un'agevolazione inizialmente prevista dalla Riforma dello Sport relativa alle **comunicazioni obbligatorie** dei contratti di lavoro. In particolare, è stato soppresso l'**esonero** dalle comunicazioni al RASD dei dati relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva che prevedono l'erogazione di compensi inferiori ad euro 5.000. Gli enti sportivi, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a., dunque, **sono tenuti a comunicare al RASD i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, a prescindere dall'ammontare del compenso corrisposto**. Tale comunicazione equivale, a tutti gli effetti, alle comunicazioni al centro per l'impiego.

È opportuno evidenziare, però, che **limitatamente ai periodi di paga da luglio a settembre 2023**, per le comunicazioni dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali potranno essere effettuati entro il **31 ottobre 2023**.

Successivamente, ossia quando il sistema sarà a regime, le comunicazioni al RASD devono essere effettuate entro il **trentesimo giorno** del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, mentre l'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, **entro 30 giorni** dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Per quanto riguarda **arbitri e giudici di gara**, le comunicazioni al RASD sono effettuate dalla Federazione Sportiva, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, o da una loro affiliata, se così previsto nel regolamento di tali Enti, per un ciclo di prestazioni non superiore a 30, in un arco temporale non superiore a tre mesi e **comunicare entro il trentesimo giorno successivo** al trimestre solare.

Inoltre, la norma prevede la necessità che i medesimi Enti, **entro 10 giorni** dal termine di ogni singola manifestazione sportiva, tramite il RASD, comunichino i soggetti convocati e i relativi compensi ad essi riconosciuti.



## 6. Le prestazioni sportive dei volontari.

Per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, è ancora prevista la possibilità di avvalersi di **volontari**. Si ricorda, però, che le prestazioni rese dal volontario **sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo)** con l'Ente sportivo dilettantistico in favore del quale l'attività è resa.

Le prestazioni dei volontari **non** possono essere retribuite in alcun modo. Tuttavia, sulla scorta di quanto previsto per i volontari del **terzo settore**, le spese sostenute da volontario possono essere rimborsate anche a seguito di autocertificazione rilasciata dallo stesso volontario, purché non superino l'importo di **euro 150 mensili** e l'organo sociale competente (normalmente il consiglio direttivo) deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa tipologia di rimborso. È previsto, altresì, che si possa erogare, in favore del volontario, **esclusivamente** il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale** di residenza del percipiente.

Infine, sebbene non sia una novità, si ricorda che anche i volontari devono essere assicurati.

## 7. I dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne i dipendenti della PA, questi possono prestare la propria attività come **volontari** in favore di Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, ecc. Tale attività deve essere resa **fuori dall'orario di lavoro**, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** all'Amministrazione di competenza. Qualora l'attività sportiva prestata rientri nell'ambito del lavoro sportivo e, per essa, sia previsto un compenso, il dipendente pubblico è tenuto a chiedere preventivamente **l'autorizzazione** all'Amministrazione di appartenenza, che la concede, o la rigetta, entro trenta giorni. In caso di mancata risposta, **opera la regola del silenzio-assenso**.

## 8. L'abolizione dell'obbligo assicurativo INAIL

Ai **solli lavoratori sportivi** titolari di contratti di **collaborazione coordinata e continuativa** si applica **esclusivamente** la tutela assicurativa obbligatoria legata al tesseramento e, dunque, non è più prevista la copertura INAIL.

## 9. Il modello EAS.

Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel RAS, **non sono più tenute alla presentazione** del c.d. modello EAS, ossia lo strumento che gli enti associativi devono utilizzare per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini fiscali (tale modello non è più previsto nemmeno per gli Enti del Terzo Settore).

Sportello Legale Coni Trento

<https://www.sportellodellospport.com/sportello/sportello-legale/>

[legale@sportellodellospport.com](mailto:legale@sportellodellospport.com)